

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 496)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1964 (V. Stampato n. 602)

d'iniziativa dei deputati BONEA e VALITUTTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 marzo 1964*

Modifica all'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, per la partecipazione ai concorsi riservati al personale non insegnante degli istituti di istruzione tecnica e professionale

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 19 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, sono sostituiti dal seguente:

« Per la partecipazione ai predetti concorsi si prescinde dal limite di età nei confronti del personale di ruolo ordinario, di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo in servizio presso le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale. Il Ministero della pubblica istruzione stabilirà le prove di esame e i relativi programmi ».